



PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

**RELAZIONE SULLA REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPAZIONI -RICOGNIZIONE
PARTECIPATE POSSEDUTE- INDIVIDUAZIONE
PARTECIPAZIONI DA ALIENARE
-DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI
(D.lgs. 175/2016)**

SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO E DIRETTORE
(Dott. Giorgio Cigna)

IL PRESIDENTE
(Dott. Giorgio Frassinetti)

PREMESSE NORMATIVE

PREMESSA

L'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del TUSP entro il 30 settembre 2017.

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, del TUSP, «*Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo.....*».

A norma dell'art. 24, comma 1, del TUSP, le amministrazioni sono inoltre tenute:

- ad individuare, nel medesimo provvedimento prescritto dalla predetta disposizione, le partecipazioni eventualmente detenute in società che: non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP; non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP; ovvero ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP;
- ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

Devono quindi essere individuate, e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP (ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione) le partecipazioni in società:

- che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) o che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, del TUSP.

Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:

1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica od organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. n.

50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del TUSP;

4. auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, prestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art.20 comma 2 TUSP i piani di razionalizzazione sono adottati ove in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società:

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b), del TUSP);
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c), del TUSP);
- che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP); il D.Lgs. n. 100/2017, all'art. 26. *“Altre disposizioni transitorie” - comma 12-quinquies. dispone quanto segue “Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20”*
- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e), del TUSP);
- nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f), del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2, lett. g), del TUSP).

Per l'applicazione del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP pare corretto prendere a riferimento la nozione di “fatturato” come scaturita dalla Deliberazione n. 54/2017/PAR della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna del 28/03/2017 che, alla luce del quadro normativo vigente, ritiene che il termine “fatturato” debba essere inteso quale

l'ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrato degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei numeri 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 c.c. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica (costi della produzione, spese commerciali, amministrative e generali), consente di determinare il risultato della "gestione caratteristica" dell'impresa. Per le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, oltre alla somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari, si aggiungono anche gli interessi attivi e proventi assimilati (lettera C) dell'art. 2425 c.c.).

L'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1, del TUSP è esteso alle partecipazioni "detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche", ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per "partecipazione" *«la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»* (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per "partecipazione indiretta" *«la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica»* (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP, le quali delimitano la portata applicativa delle disposizioni ivi contenute, attesa la dichiarata natura derogatoria di queste, come specificato all'art. 1, comma 3, del TUSP - la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 c.c., cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

Al di fuori di quella relativa alle società *in house*, il legislatore del Testo Unico ha infatti introdotto un'unica ipotesi di controllo condiviso da parte di più amministrazioni (cioè quella riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci sindacati per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società), in modo da prevedere espressamente una fattispecie di controllo ulteriore rispetto a quelle contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 2359 c.c. (che, come riconosciuto quantomeno in dottrina, non sono integrate dalla mera aggregazione e/o esercizio coordinato dei diritti di voto di più soci in seno all'assemblea della società cui partecipano).

La verifica delle motivazioni di sussistenza delle condizioni di detenibilità ai sensi dell'art. 4 TUSP tiene in considerazione se l'attività della Società concorre allo svolgimento delle finalità istituzionali e delle funzioni del Comune. Le finalità istituzionali sono anche richiamate ed integrate nelle linee programmatiche di mandato, che segnano, sin dall'insediamento dell'amministrazione, le direttrici entro cui l'attività dell'ente verrà indirizzata e che orientano le linee strategiche della programmazione di bilancio nel corso del mandato. Tali funzioni e finalità sono concretizzate nei documenti di programmazione strategica e operativa dell'Ente, principalmente nel Documento Unico di Programmazione e nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il presente atto racchiude in un unico documento anche le indicazioni (prescritte dall'art. 20, comma 2, del TUSP, richiamato dall'art. 24, comma 1, del medesimo Testo Unico) circa le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso dell'Ente Locale.

Per ogni società partecipata direttamente ed indirettamente dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese (alla data del 23 settembre 2016) sono state predisposte schede con i dati necessari per le verifiche richieste ai fini della revisione straordinaria ai sensi degli articoli 4, 5 e 20 del D.Lgs 175/2016. Alla fine di ogni scheda sono indicate le azioni previste ed i tempi di attuazione.

Il presente documento integra l'allegato contenente le schede sintetiche relative alla ricognizione e al piano di razionalizzazione degli organismi partecipati dall'Unione di Comuni della Romagna forlivese ai sensi dell'art. 24 TUSP come definito nelle linee di indirizzo della Corte dei Conti (deliberazione n.19/SEZAUT2017/INPR).

Nella parte del documento in cui viene svolta l'analisi delle partecipazioni detenute, sono contenuti i dati per la verifica straordinaria art. 24 TUSP e sono riportate le seguenti informazioni:

A) verifica ai sensi art. 4

- attività della società
- presupposti normativi
- verifica precedente i sensi della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
- obiettivi di riferimento nei documenti di programmazione dell'Ente
- rapporti economici, contratti o convenzioni

B) verifica ai sensi art. 5

- dati di bilancio riclassificati
- indici di redditività, efficienza, analisi liquidità e solidità patrimoniale
- analisi del budget

C) verifica ai sensi art. 20

- prospetto del fatturato, del risultato di esercizio e dei costi della produzione (compreso costo del personale)
- organo amministrativo e di controllo

D) azioni previste

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

A seguito dei precedenti provvedimenti di razionalizzazione delle società partecipate era emerso che alla data di costituzione dell'Unione – 18 gennaio 2014- l'Ente possedeva partecipazioni nelle seguenti società:

LEPIDA S.P.A.

L'ALTRA ROMAGNA Soc. Cons.

S.I.L. Soggetto intermediario di promozione locale

TO.RO. S.c.r.l.

Dal primo provvedimento assunto con Delibera n. 25 del 22/04/2015 dal Consiglio dell'Unione, erano emerse criticità relativamente alla società TO.RO. S.c.r.l.

Si era pertanto provveduto all'avvio della procedura di dismissione della partecipazione, con successivo atto deliberativo n. 10 del 31/03/2016 relativo alla relazione sugli obiettivi conseguiti nell'anno a seguito del piano di razionalizzazione si era dato atto che “ *Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 maggio 2015, è stato approvato lo scioglimento anticipato della società TO.RO. (Tosco Romagnola) S.C.R.L. e la messa in liquidazione con effetto dalla data di iscrizione della medesima deliberazione al Registro delle Imprese, nominando altresì quale liquidatore, la d.ssa Daniela Galanti, per il compimento di tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria necessari alla liquidazione, con possibilità di continuare la gestione sociale nei limiti e per gli scopi della liquidazione.*

Quanto sopra in conseguenza della mancata alienazione delle partecipazioni delle Camere di Commercio di Firenze e di Forlì – Cesena a seguito di gare di vendita ad evidenza pubblica risultate deserte.

In adempimento a quanto richiesto dall'art. 24 del T.U.S.P. ,entro il 30 settembre 2017 l'Unione deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

A tal proposito:

- In sede di valutazione da parte dell'organo consiliare è stata riscontrata per le società attualmente partecipate dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese la compatibilità dell'oggetto delle società medesime con le disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP, ovvero ovvero lo svolgimento di attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- Per quanto concerne il rispetto dei vincoli al mantenimento delle partecipazioni così come indicato dall'art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP, il Consiglio ha verificato che attualmente sussistono le condizioni per le sotto elencate società partecipate:
 - **LEPIDA S.P.A.**
- Per quanto concerne il rispetto dei vincoli al mantenimento delle partecipazioni così come indicato dall'art. 4 comma 6 TUSP, il Consiglio ha verificato che attualmente sussistono le condizioni per le sotto elencate società partecipate:
 - **L'ALTRA ROMAGNA soc.cons.**

**INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE-
DETERMINAZIONE PER L'ALIENAZIONE**

- Per quanto concerne le partecipazioni da alienare così come indicato dall'art. 20 comma 1 e 2 del TUSP :

- **NESSUNA SOCIETA'**

Non si attiva la procedura di alienazione per le società TO.RO.. (Tosco Romagnola) S.c.r.l e S.I.L. Soggetto intermediario Locale Appennino centrale , in quanto entrambe le società sono in fase di liquidazione.

**SCHEDE AGGIORNATE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
INSERITE NEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**

L'ALTRA ROMAGNA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Tipologia: Società Consortile a Responsabilità Limitata

Codice fiscale/P. IVA: 02223700408

Sede Legale: V.le Roma, 24 – Sarsina

Sede Operativa: V.le Roma, 24 – Sarsina

Durata della società: fino al giorno 31 dicembre 2050

COMPAGINE SOCIETARIA

Soci pubblici : Amministrazione provinciale di Forlì e Cesena

Amministrazione provinciale di Ravenna

Amministrazione provinciale di Rimini

Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana

Unione della Romagna faentina

Unione di Comuni della Valle del Marecchia

Comune di Borghi

Comune di Roncofreddo

Comune di Sogliano del Rubicone

Ente Parco Nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Compagna

Camera di Commercio, Agricoltura Industria e Artigianato di Forlì Cesena

Camera di Commercio di Rimini

Camera di Commercio, Agricoltura Industria e Artigianato di Ravenna

Soci privati : Confederazione Italiana Agricoltori Provincia di Forlì Cesena

Confersercenti Cesenate

Consorzio promoappennino

Associazione Generale Cooperative Italiane

Quota di partecipazione dell' Unione di Comuni della Romagna forlivese 6,54%

RAPPORTI ECONOMICI, CONTRATTI O CONVENZIONI

La Società consortile, con scopo mutualistico e senza fine di lucro opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi degli enti associati,..... ed intende svolgere tutte le attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio – economiche e culturali dell'Appennino e del territorio romagnolo, anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

In relazione ai propri scopi la società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- Creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale e di sviluppo locale;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione allo sviluppo del sistema imprenditoriale;
- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio – economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;
- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;
- fornire servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale ;
- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;
- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed aeventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;
- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;

- organizzare e svolgere iniziative , manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio.

Rapporti economici, contratti e convenzioni:

le entrate e le spese dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese collegate alla partecipazione alla soc. L'Altra Romagna con riferimento al Conto Consuntivo esercizio 2013 e seguenti sono inesistenti.

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 175/2016

nr. amministratori	7
nr. dipendenti	7

Numero di amministratori uguale al numero di dipendenti

MODALITA', TEMPI DI ATTUAZIONE, RISPARMI DA CONSEGUIRE

La programmazione comunitaria 2014-2020 prevede nell'ambito della misura 19 il ruolo del GAL quale strumento indispensabile per il territorio, al fine di poter accedere ai fondi della misura stessa. L'Altra Romagna ha presentato la propria Strategia di Sviluppo Locale a seguito del bando della Regione Emilia Romagna e ha ricevuto una prima dotazione finanziaria di quasi 10 milioni di euro. Attualmente è in fase di predisposizione il Piano d'Azione Locale che verrà valutato nei prossimi mesi dalla Regione la quale uscirà con la delibera di approvazione della graduatoria definitiva entro l'8 settembre p.v.. Dopo tale data il Gal potrà essere operativo.

Riguardo al “contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni” il GAL ha comunicato che nei prossimi mesi provvederà a riorganizzare l'organo amministrativo, con l'obiettivo di portare il numero degli amministratori da 15 a 7 per ridurre i costi di funzionamento e quando l'organico sarà completo, il numero di dipendenti sarà uguale al numero degli amministratori.

RISULTATI CONSEGUITI ANNO 2016

La partecipazione societaria nel corso dell'anno 2016 non ha generato oneri.

LEPIDA S. p. A.

Tipologia: Società per azioni a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11

Codice fiscale/P. IVA: 02770891204

Sede legale: Viale Aldo Moro, n. 64 – Bologna

Durata della società: fino al giorno 31 dicembre 2050

COMPAGINE SOCIETARIA

Soci:

Regione Emilia – Romagna: *quota 99,295%*,

Lepida S.p.A.: *quota 0,0198%*,

Comune di Sissa Trecasali: *quota 0,033%*,

ACER Ferrara, ACER Forlì-Cesena, ACER Ravenna, AOSP di Bologna, AOSP di Ferrara, AOSP di Modena, AOSP di Parma, AOSP di Reggio Emilia, AUSL della Romagna, AUSL di Bologna, AUSL di Ferrara, AUSL di Imola, AUSL di Modena, AUSL di Parma, AUSL di Piacenza, AUSL di Reggio Emilia, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Agazzano, Comune di Albareto, Comune di Albinea, Comune di Alfonsine, Comune di Alseno, Comune di Anzola dell'Emilia, Comune di Argelato, Comune di Argenta, Comune di Bagnacavallo, Comune di Bagnara di Romagna, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Bagnolo in Piano, Comune di Baiso, Comune di Bardi, Comune di Baricella, Comune di Bastiglia, Comune di Bedonia, Comune di Bellaria Igea Marina, Comune di Bentivoglio, Comune di Berceto, Comune di Berra, Comune di Bertinoro, Comune di Besenzone, Comune di Bettola, Comune di Bibbiano, Comune di Bobbio, Comune di Bologna, Comune di Bomporto, Comune di Bondeno, Comune di Bore, Comune di Boretto, Comune di Borghi, Comune di Borgo Tossignano, Comune di Borgo Val di Taro, Comune di Borgonovo Val Tidone, Comune di Brisighella, Comune di Budrio, Comune di Busana, Comune di Busseto, Comune di Cadelbosco di Sopra, Comune di Cadeo, Comune di Calderara di Reno, Comune di Calendasco, Comune di Calestano, Comune di Caminata, Comune di Campagnola Emilia, Comune di Campegine, Comune di Campogalliano, Comune di Camposanto, Comune di Camugnano, Comune di Canossa, Comune di Caorso, Comune di Capaneto Piacentino, Comune di Carpi, Comune di Carpineti, Comune di Casalecchio di Reno, Comune di Casalfiumanese, Comune di Casalgrande, Comune di Casina, Comune di Casola Valsenio, Comune di Castel Bolognese, Comune di Castel D'Aiano, Comune di Castel del Rio, Comune di Castel di Casio, Comune di Castel Guelfo, Comune di Castel Maggiore, Comune di Castel San Giovanni, Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Casteldelci, Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Castellarano, Comune di Castell'Arquato, Comune di Castello D'Argine, Comune di Castelnovo di Sotto, Comune di Castelnovo ne' Monti, Comune di Castelnuovo Rangone, Comune di Castelvetro di Modena, Comune di Castelvetro Piacentino, Comune di Castenaso, Comune di Castiglione dei Pepoli, Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Comune di Cattolica, Comune di Cavezzo, Comune di Cavriago, Comune di Cento, Comune di Cerignale, Comune di Cervia, Comune di Cesena, Comune di Cesenatico, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Codigoro, Comune di Coli, Comune di Collagna, Comune di Collecchio, Comune di Colorno, Comune di Comacchio, Comune di Compiano, Comune di Concordia sulla Secchia, Comune di Conselice, Comune di Copparo, Comune di Coriano, Comune di Corniglio, Comune di Correggio, Comune di Corte Brugnatella, Comune di Cortemaggiore, Comune di Cotignola, Comune di Crevalcore, Comune di Dovadola, Comune di Dozza, Comune di Fabbrico, Comune di Faenza, Comune di Fanano, Comune di Farini, Comune di Felino, Comune di Ferrara, Comune di Ferriere, Comune di Fidenza, Comune di Finale Emilia, Comune di Fiorano Modenese, Comune di Fiorenzuola d'Arda, Comune di Fiscaglia, Comune di Fiumalbo, Comune di Fontanelice, Comune di Fontanellato, Comune di Fontevivo, Comune di Forlì, Comune di Forlimpopoli, Comune di Formigine, Comune di

Formignana, Comune di Fornovo di Taro, Comune di Frassinoro, Comune di Fusignano, Comune di Gaggio Montano, Comune di Galeata, Comune di Galliera, Comune di Gambettola, Comune di Gattatico, Comune di Gatteo, Comune di Gazzola, Comune di Gemmano, Comune di Goro, Comune di Gossolengo, Comune di Gragnano Trebbiense, Comune di Granaglione, Comune di Granarolo dell'Emilia, Comune di Grizzana Morandi, Comune di Gropparello, Comune di Gualtieri, Comune di Guastalla, Comune di Guiglia, Comune di Imola, Comune di Jolanda di Savoia, Comune di Lagosanto, Comune di Lama Mocogno, Comune di Langhirano, Comune di Lesignano de' Bagni, Comune di Ligonchio, Comune di Lizzano in Belvedere, Comune di Loiano, Comune di Longiano, Comune di Lugagnano Val D'arda, Comune di Lugo, Comune di Luzzara, Comune di Maiolo, Comune di Malalbergo, Comune di Maranello, Comune di Marano sul Panaro, Comune di Marzabotto, Comune di Masi Torello, Comune di Massa Lombarda, Comune di Medesano, Comune di Medicina, Comune di Medolla, Comune di Meldola, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Mesola, Comune di Mezzani, Comune di Minerbio, Comune di Mirabello, Comune di Mirandola, Comune di Misano Adriatico, Comune di Modena, Comune di Modigliana, Comune di Molinella, Comune di Monchio delle Corti, Comune di Mondaino, Comune di Monghidoro, Comune di Monte Colombo, Comune di Monte San Pietro, Comune di Montecchio Emilia, Comune di Montechiarugolo, Comune di Montecreto, Comune di Montefiore Conca, Comune di Montefiorino, Comune di Montegrolfo, Comune di Monterezenio, Comune di Montescudo, Comune di Montese, Comune di Montiano, Comune di Monticelli d'Ongina, Comune di Monzuno, Comune di Morciano di Romagna, Comune di Mordano, Comune di Morfasso, Comune di Neviano degli Arduini, Comune di Nibbiano, Comune di Noceto, Comune di Nonantola, Comune di Novafeltria, Comune di Novellara, Comune di Novi di Modena, Comune di Ostellato, Comune di Ottone, Comune di Ozzano dell'Emilia, Comune di Palagano, Comune di Palanzano, Comune di Parma, Comune di Pavullo nel Frignano, Comune di Pecorara, Comune di Pellegrino Parmense, Comune di Pennabilli, Comune di Piacenza, Comune di Pianello Val Tidone, Comune di Pianoro, Comune di Pieve di Cento, Comune di Pievepelago, Comune di Piozzano, Comune di Podenzano, Comune di Poggio Renatico, Comune di Poggio Torriana, Comune di Polesine Parmense, Comune di Polinago, Comune di Ponte dell'Olio, Comune di Pontenure, Comune di Porretta Terme, Comune di Portico e San Benedetto, Comune di Portomaggiore, Comune di Poviglio, Comune di Predappio, Comune di Premilcuore, Comune di Prignano sulla Secchia, Comune di Quattro Castella, Comune di Ramiseto, Comune di Ravarino, Comune di Ravenna, Comune di Reggio Emilia, Comune di Reggiolo, Comune di Riccione, Comune di Rimini, Comune di Rio Saliceto, Comune di Riolo Terme, Comune di Riolunato, Comune di Rivergaro, Comune di Ro, Comune di Rocca San Casciano, Comune di Roccabianca, Comune di Rolo, Comune di Roncofreddo, Comune di Rottofreno, Comune di Rubiera, Comune di Russi, Comune di S.Agata sul Santerno, Comune di Sala Baganza, Comune di Sala Bolognese, Comune di Salsomaggiore Terme, Comune di Saludecio, Comune di San Benedetto Val di Sambro, Comune di San Cesario sul Panaro, Comune di San Clemente, Comune di San Felice sul Panaro, Comune di San Giorgio di Piano, Comune di San Giorgio Piacentino, Comune di San Giovanni in Marignano, Comune di San Giovanni in Persiceto, Comune di San Lazzaro di Savena, Comune di San Leo, Comune di San Martino in Rio, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di San Pietro in Casale, Comune di San Pietro in Cerro, Comune di San Polo D'Enza, Comune di San Possidonio, Comune di San Prospero, Comune di San Secondo Parmense, Comune di Santa Sofia, Comune di Sant'Agata Bolognese, Comune di Sant'Agata Feltria, Comune di Sant'Agostino, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Sant'Ilario D'Enza, Comune di Sarmato, Comune di Sarsina, Comune di Sasso Marconi, Comune di Sassuolo, Comune di Savignano sul Panaro, Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Scandiano, Comune di Serramazzoni, Comune di Sestola, Comune di Sogliano al Rubicone, Comune di Solarolo, Comune di Soliera, Comune di Solignano, Comune di Soragna, Comune di Sorbolo, Comune di Spilamberto, Comune di Talamello, Comune di Terenzo, Comune di Tizzano Val Parma, Comune di Toano, Comune di Tornolo, Comune di Torrile, Comune di Traversetolo, Comune di Travo, Comune di Tredozio, Comune di Tresigallo, Comune di Valmozzola, Comune di

Valsamoggia, Comune di Varano de'Melegari, Comune di Varsi, Comune di Vergato, Comune di Verghereto, Comune di Vernasca, Comune di Verrucchio, Comune di Vetto, Comune di Vezzano sul Crostolo, Comune di Viano, Comune di Vigarano Mainarda, Comune di Vignola, Comune di Vigolzone, Comune di Villa Minozzo, Comune di Villanova sull'Arda, Comune di Voghiera, Comune di Zerba, Comune di Ziano Piacentino, Comune di Zibello, Comune di Zocca, Comune di Zola Predosa, Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda, Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio della Bonifica Parmense, Consorzio della Bonifica Renana, Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara, Consorzio di Bonifica della Romagna, Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, Consorzio di Bonifica di Piacenza, Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Nuovo Circondario Imolese, Provincia di Ferrara, Provincia di Forlì-Cesena, Provincia di Modena, Provincia di Parma, Provincia di Piacenza, Provincia di Ravenna, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Rimini, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta, Unione Colline Matildiche, Unione Comuni Appennino Bolognese, Unione Comuni del Sorbara, Unione Comuni Valli Taro Ceno, Unione Comuni Valmarecchia, Unione dei Comuni del Frignano, Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Unione dei Comuni Valli Savena – Idice, Unione della Pianura Reggiana, Unione della Romagna Faentina, Unione della Valconca, Unione di Comuni Valle del Samoggia, Unione Distretto Ceramico, Unione Intercomunale Reno-Galliera, Unione Montana Appennino Parma Est, Unione Montana Valli Trebbia e Luretta, Unione Pedemontana Parmense, Unione Rubicone e Mare, Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, Unione Terre D'Acqua, Unione Terre D'Argine, Unione Terre dei Castelli, Unione Terre di Pianura, Unione Terre e Fiumi, Unione Terre Verdiane, Unione Tresinaro Secchia, Unione Val D'Enza, Unione Valle del Tidone, Università di Bologna, Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Parma: *quota 0,0016%*

Quota di partecipazione dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese è 0,0016%.

RAPPORTI ECONOMICI, CONTRATTI O CONVENZIONI

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:

I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di : pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004 intendendosi per fornitura di servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati su protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN);

III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'Art. 9 comma 2 della legge regionale n. 11/2004, per il collegamento delle sedi degli enti della regione, intendendosi per

realizzazione e manutenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di: pianificazione delle MAN; la progettazione; l'appalto per l'affidamento dei lavori; la costruzione; la messa in esercizio; la manutenzione ordinaria e straordinaria;

IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, come previsto dall'Art 9 comma 8, lettera b) della legge regionale n. 11/2004, e svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dell'SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; eventuale interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione;

VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VIII. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA ai sensi dell'Art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' Art. 9 comma 1, intendendosi per realizzazione e gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le attività di pianificazione della rete, progettazione, appalto, costruzione e collaudo, messa in esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare l'erogazione dei servizi, monitoraggio delle prestazioni di rete;

IX. fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'Art. 9 comma 3 della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza e opportunamente collegata alla rete ai sensi dell' Art. 9 comma 1, intendendosi per fornitura di servizi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il centro di gestione della rete, la gestione degli utenti, il coordinamento e l'integrazione per lo sviluppo delle applicazioni funzionali agli utenti della rete; Help Desk di supporto alle categorie di utenti;

X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi dati, Internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage, server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di Help Desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software applicativi gestionali in modalità ASP;

XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n. 11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piattaforma tecnologica di servizio per la cooperazione applicativa; piattaforma tecnologica per l'identificazione, l'autenticazione e l'accesso; Data Service; servizi per la multicanalità, la multimedialità, la videocomunicazione, il digitale terrestre; per la formazione ai cittadini ed alle imprese; servizi per la riduzione del knowledge divide e servizi derivanti dalla ricerca e sviluppo applicata all'innovazione della pubblica amministrazione; servizi per la gestione dei documenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dematerializzazione, archiviazione digitale e cartacea, distribuzione, storicizzazione finalizzati allo sviluppo e gestione del polo archivistico regionale; intendendosi per fornitura di servizi la gestione della domanda per l'analisi dei processi, la definizione degli standard di interscambio delle informazioni, la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi, il program e project management, la verifica di esercibilità, il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati, il monitoraggio dei livelli di servizio.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della

normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Fra le suddette operazioni a carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione ne' esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;
- la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie;
- la prestazione di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi.

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004, con particolare riguardo agli articoli 2, 3, 9, 10 e 11, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima.

Conformemente a quanto previsto al punto 1, la società espleta il servizio pubblico d'interesse regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali, anche in ossequio alle finalità generali stabilite nell'articolo 1 della legge regionale sopraindicata.

La Regione Emilia-Romagna, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni e dei compiti menzionati al punto 1, e in riferimento a quanto previsto dall'articolo 10 comma 4-ter e dell'articolo 6 comma 4 bis della legge regionale n. 11/2004, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui all'articolo 6, comma 4 della legge regionale n. 11/2004, degli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati.

La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepisce dalla società stessa.

Sui beni destinati al pubblico servizio conferiti in società dalla Regione o dagli altri soci è costituito, all'atto del conferimento, un diritto di uso perpetuo e inalienabile a favore della Regione e degli enti locali. Tali beni non possono essere sottratti alla loro destinazione fintantoché siano funzionali allo svolgimento del pubblico servizio stesso e delle attività di interesse pubblico indicate nella legge regionale e nello statuto.

Rapporti economici, contratti e convenzioni:

le entrate e le spese dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese collegate alla partecipazione a Lepida S.p.A. con riferimento al Conto Consuntivo esercizio 2013 e seguenti sono inesistenti.

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 4 D.LGS. 175/2016

nr. amministratori	3
nr. dipendenti	75

Numero di amministratori inferiore al numero di dipendenti

MODALITA', TEMPI DI ATTUAZIONE, RISPARMI DA CONSEGUIRE

In seguito alla fusione per incorporazione della Comunità Montana dell'Appennino Forlivese nell'Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana, l'Unione di Comuni è subentrata a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella titolarità dei beni intestati alla soppressa Comunità Montana dell'Appennino Forlivese. Entrambi gli ex enti associativi montani possedevano un'azione del valore nominale di € 1.000,00 della società regionale Lepida S.p.A..

Il Consiglio dell'Ente con atto n. 35 del 21/07/2014, ha approvato la cessione di n. 1 quota di azione alla Società regionale Lepida S.p.A. al valore nominale di € 1.000,00, sia in quanto non strettamente necessaria alla fruizione dei servizi offerti dalla società, sia per addivenire comunque ad una sostanziale parificazione dei rapporti societari tra tutti gli Enti partecipanti.

RISULTATI CONSEGUITI ANNO 2016

L'Unione è socio di Lepida s.p.a., con nr. 1 azione del valore nominale di euro 1.000,00, pari allo 0.0016% del capitale sociale, che ammonta ad euro 65.526.000

La Giunta della Regione Emilia Romagna il 3 agosto 2015 ha approvato la deliberazione n. 1121, in cui si definisce la composizione del Comitato permanente di indirizzo dei soci di Lepida, organo deputato al controllo analogo congiunto dei soci sulla società ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis della legge regionale 11/2004 e dell'art. 11 della Convenzione CN -ER.

Del CPI fanno parte i rappresentanti dei seguenti Enti soci:

- a) Regione Emilia-Romagna;
- b) dieci Comuni: Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini;
- c) otto Province: Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini;
- d) Città metropolitana di Bologna;
- e) quattro Università: Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
- f) un Consorzio di Bonifica in rappresentanza dei Consorzi di Bonifica;
- g) un'Azienda Casa Emilia-Romagna in rappresentanza delle Aziende Casa Emilia-Romagna;
- h) nove Unioni di Comuni: Valnure e Valchero; Pedemontana Parmense; Val d'Enza; Terre di Castelli; Valli del Reno, Lavino e Samoggia; Terre e Fiumi; Bassa Romagna; Romagna Forlivese; Valmarecchia;
- i) nove Comuni di piccola/ media dimensione: Monticelli d'Ongina; Colorno; Casina; Carpi; Monterenzio; Voghiera; Riolo Terme; Bagno di Romagna.

ANALISI DEL BILANCIO 2016

Capitale di dotazione	€ 65.526.000,00
Patrimonio netto	€ 67.490.699,00
Valore della produzione	€ 28.892.725,00
Costi di produzione al netto di ammortamenti e accant.	-€ 21.738.149,00
Margine operativo lordo (EBITDA)	€ 7.154.576,00
Ammortamenti e accantonamenti	-€ 6.620.207,00
Differenza tra valori e costi di produzione (EBIT)	€ 534.369,00
Saldo proventi e oneri finanziari	€ 90.394,00
Saldo proventi e oneri straordinari	€ 0,00
Risultato prima delle imposte	€ 624.763,00
Imposte d'esercizio	€ 167.563,00
Risultato d'esercizio	€ 457.200,00
ATTIVITA'	
Attività a breve	€ 0,00
Immobilizzazioni	€ 34.250.238,00
Capitale investito	€ 57.412.597,00
PASSIVITA'	
Passività a breve	€ 0,00
Passività a m/l + TFR	€ 20.332.756,00
Patrimonio netto	€ 3.839.380,00
Indici di redditività	
ROE - Redditività del capitale proprio	0,68%
<i>Risultato d'esercizio/Patrimonio netto</i>	
ROI - Redditività del capitale investito	0,70%
<i>Risultato operativo (EBIT)/Capitale investito</i>	
Indici di efficienza	
ROS - Redditività delle vendite	1,86%
<i>Risultato operativo/Ricavi netti di vendita (al netto dei ricavi diversi)</i>	
Analisi situazione di liquidità	
Liquidità generale	1,68%
<i>Attività a breve/Passività a breve</i>	
Capitale circolante netto	€ 13.917.482,00
<i>Attività a breve - Passività a breve</i>	
Analisi di solidità patrimoniale	
Grado di indebitamento globale	0,36%
<i>(Passività a breve + Passività medio lungo termine)/Patrimonio netto</i>	
Indice di copertura immobilizz.	1,18%
<i>Patrimonio netto/Immobilizzazioni</i>	